



DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

**Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale e
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030/3838200

e-mail: ServiziSP@ats-brescia.it

Cl.:2.3.05

Spett.le

Comune di PEZZAZE

protocollo@pec.comune.pezzaze.bs.it

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla prima variante di aggiornamento al PGT vigente del Comune di Pezzaze. Procedura di screening di incidenza (Livello I) della VINCA nei confronti dei siti NATURA 2000 – ZPS – IT 2070303 “Val Grigna”.
Convocazione prima conferenza di valutazione/forum.
- contributo istruttorio.

Con riferimento alla convocazione in oggetto, Vs nota prot.2092 del 12/04/22, acquisita dalla scrivente Agenzia in pari data con prot.ric.0043564, per gli aspetti di rilevanza sanitaria, si è proceduto a valutare la “*Relazione Illustrativa di Aggiornamento del Documento di Piano e di variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi*” (rif.doc marzo 2020 rev.01) redatto dalla soc. “Grø Progetti Sostenibili” e pubblicato sul sito SIVAS di Regione Lombardia.

L'avvio del processo di variante del PGT si è resa necessaria per il raggiungimento degli obiettivi relativi al/alla:

- diminuzione del consumo di suolo;
- possibilità di stralciare alcuni ambiti di trasformazione esistenti;
- miglioramento delle NTA;
- individuazione e implementazione della Rete Ecologica

nonché, a seguito di alcune condizioni di fermo del mercato immobiliare, si è provveduto come descritto nel documento di piano (cap.3.1), allo stralcio di due ambiti di possibile trasformazione ed alla revisione di alcuni ambiti di trasformazione confermati.

Valutato quanto relazionato e condiviso in sede di incontri presso l'U.T. Comunale del 01-07/06 us, si evidenzia e si sottolinea quanto di seguito:



- in merito al possibile intervento di trasformazione dell'Ambito B, si ricorda che tale modifica non potrà prescindere dalla corretta rappresentazione della fascia di rispetto cimiteriale. E' utile ricordare come il "vincolo cimiteriale" trova la sua disciplina nel TULLSS (RD n. 1265/1934) laddove l'articolo 338 pone il divieto di edificazione entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale. Tale vincolo assume carattere sia di inderogabilità (*rif. Sent.Cons. di Stato Sez.V sent.n.205/17*) sia di inammissibilità a deroghe nell'interesse privato (*rif. Sent.Cons. di Stato Sez.VI sent.n.3667/15*). Solo l'art. 28 L.166/02 pone e concede al consiglio comunale, sentita l'Azienda Sanitaria competente, la possibilità di approvare modifiche, al ricorrere delle condizioni in esso specificatamente richiamate;
- per quanto concerne l'applicazione dell'art.216 del TULLSS, laddove si pongano vincoli all'insediamento delle attività insalubri di I° classe, tale impedimento non potrà trovare applicazione in termini assoluti, laddove ciò potrà essere concesso allorquando, previa congrua istruttoria da parte degli Enti competenti (ATS, ARPA), la Società richiedente dimostri l'applicazione di specifiche cautele che permettano di non arrecare nocimento alla salute della popolazione potenzialmente esposta ed all'ambiente circostante (*rif.Sent.Cons. di Stato IV Sez. n.4952 del 02/09/11*);
- è atto salvo quanto già relazionato nel nostro precedente contributo prot.0130029 del 17/12/01.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Fulgenzio Ferri

Struttura competente: U.O. Medicina Ambientale
Il Responsabile del procedimento: Dott.Fulgenzio Ferri
Il Referente della pratica: TdP Roberto Duni.